



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Documento 20 - 2019

DDL N. 469

*"Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale
nelle scuole di istruzione primaria"*

DOSSIER SUI DISEGNI DI LEGGE

XVII Legislatura ottobre 2019



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Consigliere parlamentare preposto alla V Commissione legislativa: dott.ssa Sabrina Gatto

Segretario parlamentare documentarista: sig.ra Mariarosa Del Bosco

Coadiutore parlamentare assegnato al Servizio: sig.ra Gilda Messina

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi intende fornire materiale per l'istruttoria del disegno di legge n. 469 "Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria", di iniziativa parlamentare.

Esso consta di una breve nota relativa all'oggetto del provvedimento e al rispetto della ripartizione di competenza legislativa tra lo Stato e la Regione nonché di un'appendice normativa sulle principali norme statali e regionali nel settore.

INDICE

<i>SCHEDA DI SINTESI</i>	5
DATI IDENTIFICATIVI.....	5
STRUTTURA ED OGGETTO	6
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA	7
RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE.....	7
E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE	7
 <i>APPENDICE NORMATIVA</i>	9
L. 13-7-2015 N. 107, ART. 1 COMMA 7 LETT. H.....	9
 SICILIA	
L.R. 20-6-2019 N. 10, ART. 27	11
VALLE D'AOSTA	
L.R. 3-8-2016 N. 18, ART.....	13

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

DISEGNO DI LEGGE	469
Titolo	<i>Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria</i>
Iniziativa	Parlamentare
Settore di intervento	Istruzione primaria
Numero di articoli	4
Commissione competente	V

STRUTTURA ED OGGETTO

Il disegno di legge n. 469 *“Introduzione dell’educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria”* intende promuovere l’educazione al pensiero computazionale come materia di insegnamento nelle scuole di istruzione primaria, al fine di modificare gli ambienti di apprendimento e promuovere l’innovazione digitale nella scuola.

Atteso che la Sicilia è stata tra le regioni beneficiarie del processo di digitalizzazione che si è sviluppato attraverso risorse stanziare a livello europeo con la Programmazione operativa nazionale (PON Istruzione) 2007-2013, ciascuna istituzione scolastica dovrebbe essere dotata di personale che è stato adeguatamente formato sulle nuove tecnologie. Al fine di non disperdere tali risorse il disegno di legge si pone come obiettivo quello di introdurre lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network, così come disciplinato all’articolo 1, comma 7 della legge n. 107 del 2015.

Si rileva che all’articolo 27, lettera u) della legge regionale n. 10 del 2019 recante disposizioni per il diritto allo studio” tra i compiti della Regione e degli enti locali sono state, tra l’altro, *introdotte iniziative volte a favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, sin dalla scuola primaria.*

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

**RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE
E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE**

L'art. 14 dello Statuto, lett. r), probabilmente anche per via del contesto storico del 1946, quando lo Statuto fu approvato e della lotta all'analfabetismo di quel periodo che richiedeva un ruolo di primo piano in questo settore per la nascente istituzione regionale, attribuisce la materia dell'**istruzione elementare** alla competenza esclusiva della Regione siciliana.

Lo Statuto medesimo attribuiva invece alla Regione una competenza di tipo concorrente in materia di istruzione media ed universitaria (articolo 17 lettera d) dello Statuto).

Il campo di interesse del disegno di legge in oggetto, che si rivolge agli alunni della scuola primaria in quanto volto a favorire l'utilizzo di un metodo che promuova fin dall'età dell'infanzia un'attitudine ai percorsi logici e del ragionamento, può pertanto ampiamente poggiare su una base di competenza regionale particolarmente solida. E tuttavia non può sottacersi che anche la potestà primaria o esclusiva incontra dei limiti, poiché questa va esercitata nel rispetto delle leggi costituzionali dello Stato, delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e senza pregiudizio degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Per quanto riguarda il contesto normativo generale in tema di riparto di competenze, è da rilevare che la materia dell'istruzione risulta tra le materie che hanno subito maggiori effetti dalla riforma del Titolo V della Costituzione: il dato più significativo che emerge dal novellato articolo 117 è l'attribuzione alle Regioni di un ruolo centrale ben più ampio di quello loro spettante in virtù del vecchio testo costituzionale.

In base a quest'ultimo, infatti, le Regioni avevano soltanto la competenza concorrente in materia di "istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica". Con la nuova formulazione dell'articolo 117 di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, che come è noto, ha enumerato le materie di competenza esclusiva dello Stato nonché quelle affidate alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, allo Stato è stata espressamente attribuita la competenza legislativa esclusiva in tema di "norme generali sull'istruzione" (lettera n) dell'art. 117 Cost.) mentre alle Regioni ordinarie è assegnata una potestà concorrente in tema di "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione della istruzione e della formazione professionale" (art. 117, comma 3 Cost.)

Nella materia deve inoltre tenersi conto, propria in forza della grande valenza dell'istruzione, quale diritto da garantire a tutti i cittadini per lo sviluppo della crescita della persona, della competenza esclusiva dello Stato sulla **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali** (lettera m) art. 117 Cost.) che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.

In tale settore lo Stato svolge, dunque, un ruolo di regolatore, programmatore, finanziatore e valutatore di un sistema di servizi integrato costituito da un complesso di soggetti pubblici e privati accomunati dal possesso di determinati requisiti e dalla sottoposizione ad una serie di obblighi, regole e standards che dovrebbero potere limitare l'autonomia funzionale delle scuole. Per norme generali sull'istruzione di competenza statale si intendono gli aspetti strutturali e non contingenti idonei a coprire tutti gli aspetti che sono specifici dell'attività di istruzione.

Nella Regione siciliana le norme di attuazione in materia di pubblica istruzione, emanate con D.P.R. 246 del 1985, oltre a trasferire all'Amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, assistenza scolastica ed educativa, assistenza universitaria, prevedono all'articolo 4, da un lato, che *restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti: a) l'ordinamento degli studi, i programmi di insegnamento, di sperimentazione, di ricerca e di esame per le scuole di ogni ordine e grado*; e dall'altro, al comma 2 dello stesso articolo che la **Regione possa istituire, a proprio carico, insegnamenti di interesse regionale integrativi delle materie previste dalla normativa statale, nel rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale docente.**

Occorre però operare, proprio con riferimento al cosiddetto "sistema dell'istruzione", quel bilanciamento di interessi che è tipico del nostro ordinamento costituzionale e pertanto conciliare, *"da un lato, basilari esigenze di "uniformità" di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione"* (Corte cost. 2 luglio 2009 n. 200).

Alla luce di tali considerazioni il disegno di legge in esame risulta eccedere le competenze regionali, laddove prevede all'articolo 2 l'obbligo di introdurre l'Ora del codice per un ammontare annuo pari almeno a 15 ore, ponendosi in contrasto con le attribuzioni riservate allo Stato, al fine di garantire l'uniformità ordinamentale in tutte le regioni.

Va peraltro tenuto conto anche della necessità di rispettare l'autonomia delle istituzioni scolastiche che va garantita per espresso dettato costituzionale e che potrebbe essere lesa nel caso di prescrizioni particolarmente dettagliate, relative alle materie di insegnamento o al monte ore delle stesse.

Pertanto, si suggerisce una riscrittura dello stesso articolo 2, prevedendo modalità non obbligatorie di introduzione nel sistema regionale scolastico del cosiddetto metodo computazionale, secondo quanto contenuto nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), che rappresenta il documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale, previsto dalla legge n. 107 del 2015.

APPENDICE NORMATIVA

L. 13-7-2015 N. 107, ART. 1 COMMA 7 LETT. H

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162.

Art. 1. (31)

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre - 21 dicembre 2016, n. 284 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2016, n. 52, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 180 e 181, promossa in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120, Cost.; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 29, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 44, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118, e 120 Cost.; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, promossa in riferimento agli artt. 117, comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost.; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, lettera f), promossa in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, promosse in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, Cost.; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 68, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost.; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost.; non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 74, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost.; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 126, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 119, Cost.; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 155, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 162 e 171, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost.; non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 2 aprile - 2 maggio 2019, n. 106 (Gazz. Uff. 8 maggio 2019, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera a), sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3 Cost.; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..

SICILIA

L.R. 20-6-2019 N. 10, ART. 27

Disposizioni in materia di diritto allo studio.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 28 giugno 2019, n. 30, S.O. n. 27.

Art. 27 Progetti indirizzati all'evoluzione dell'offerta formativa.

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno per le rispettive competenze ed in sinergia con soggetti pubblici e privati giuridicamente e socialmente titolati, nell'ottica di favorire l'evoluzione delle politiche formative e di ampliarne le potenziali ricadute culturali, economiche e sociali, anche al fine di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, di favorire lo sviluppo di personalità, cultura e civiltà dei discenti, di indirizzare verso sani stili di vita, di educazione ambientale, sanitaria e di prevenzione delle malattie, promuovono e sostengono l'ulteriore attuazione di attività e progetti, anche a carattere sperimentale, volti a realizzare:

a) iniziative per implementare i processi di scolarizzazione a tempo pieno, integrata con il territorio, e le attività parascolastiche ed interscolastiche di tipo educativo, ricreativo, sportivo, ambientale, artistico, culturale in genere;

b) promozione della cultura dell'inclusione e della piena integrazione sociale, culturale, religiosa e della parità di genere;

c) promozione della cultura dell'inclusione alla luce delle buone prassi suggerite dalle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emesse dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nel dicembre 2014 e dalle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine emesse dal MIUR e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017;

- d) promozione ed educazione alla salute ed all'igiene;
- e) interventi per favorire l'educazione sessuale;
- f) sensibilizzazione all'adozione di corretti stili di vita anche attraverso lo sviluppo di interventi di medicina scolastica e sociale, avvalendosi del contributo derivante in particolare dagli insegnamenti di educazione di scienze motorie e dalla collaborazione con l'Università e le strutture del Sistema sanitario regionale;
- g) promozione dell'educazione alimentare;
- h) interventi per favorire la conoscenza delle problematiche del tabagismo, dell'alcolismo, dell'uso di droghe e per la prevenzione di tali fenomeni;
- i) interventi per promuovere l'educazione stradale e la conoscenza di elementi di traumatologia e primo soccorso;
- j) promozione dell'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile;
- k) promozione della cultura musicale, artistica e sportiva;
- l) interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, monumentale ed architettonico presente nel territorio regionale e nazionale;
- m) interventi per promuovere e favorire l'accesso e l'utilizzo di strutture culturali, scientifiche, sportive e del mondo produttivo esistenti sul territorio;
- n) azioni programmate ed attuate di concerto con l'Assessorato regionale della salute e con i competenti ordini professionali, finalizzate a sviluppare servizi di psicologia pediatrica in ospedale per il supporto ai minori in situazioni di rischio psico-relazionale;
- o) promozione di momenti di confronto tra istituzioni scolastiche e famiglie, nell'ottica della corresponsabilità del "Patto educativo";
- p) iniziative per favorire processi di collaborazione tra i cittadini, le istituzioni formative territoriali e le organizzazioni del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra scuola, famiglia e territorio;
- q) implementazione in ambito didattico ed educativo delle tecnologie multimediali, della didattica digitale, nonché delle reti Wi-Fi;
- r) iniziative di orientamento e valorizzazione delle vocazioni, svolte dalle istituzioni scolastiche di concerto con istituzioni e realtà accademiche, culturali, sociali e produttive;
- s) iniziative per la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole;
- t) interventi per favorire l'aggiornamento dei docenti";
- u) iniziative volte a favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, sin dalla scuola primaria.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare una educazione civica maggiormente rispondente alle nuove tecnologie multimediali e di prevenire fenomeni di adescamento minorile, di cyberbullismo e di ogni altro pericolo connesso alla rete, promuove programmi ed iniziative finalizzate all'acquisizione di un metodo di utilizzo corretto e consapevole

degli strumenti digitali da parte dello studente. Dette attività possono svolgersi nelle scuole secondarie di primo grado durante le ore destinate all'educazione civica. La Regione promuove, altresì, progetti all'interno delle scuole per la formazione di studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo di particolare criticità.

3. La Regione promuove progetti singoli o in rete presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, anche con l'utilizzo di risorse extraregionali per:

a) coordinare le attività motorie e sportive con il supporto di competenze professionali qualificate e certificate;

b) contrastare le varie tipologie di disagio (comprese le forme di autismo), prevenire disturbi del comportamento e dell'apprendimento, sostenere attività di ascolto e consulenza alunni, genitori e docenti con il supporto di competenze professionali, qualificate e certificate, nelle aree della psicologia, pedagogia, counseling e mediazione culturale;

c) ampliare l'offerta formativa, curriculare ed extracurriculare, di una o più lingue straniere comunitarie, in particolare della lingua inglese, con il supporto di competenze qualificate e certificate.

4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3 i dirigenti scolastici sono autorizzati al reclutamento di figure professionali qualificate.

VALLE D'AOSTA

L.R. 3-8-2016 N. 18, ART.

Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta.

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 23 agosto 2016, n. 37.

Art. 3 Potenziamento dell'offerta formativa.

1. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, potenziano l'offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, ivi comprese la lingua franco-provenzale e le parlate della comunità walser;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà e della cura dei beni

comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché attraverso il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e l'educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, nonché attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

k) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo volte a favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

l) valorizzazione della scuola, intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

m) apertura pomeridiana delle scuole;

n) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

r) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua francese per studenti provenienti da altre regioni;

s) potenziamento del sistema di orientamento;

t) promozione della consapevolezza della specialità valdostana, della conoscenza della cultura locale e delle istituzioni autonomistiche;

u) promozione della conoscenza del territorio montano e valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino.

2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).